

RIFLESSIONI CIRCA IL RAPPORTO TRA DIRITTO E PASTORALE NELLA CHIESA*

Nella storia del diritto canonico dopo il Concilio Vaticano II il tema del rapporto tra diritto canonico e pastorale verrà sicuramente indicato quale uno fra i più tipici in tale periodo. Ciò è riscontrabile negli studi specializzati sull'argomento¹ e nei lavori di elaborazione del nuovo Codice, in cui c'è un principio ispiratore direttamente concernente la pastoraltà². Ma si tratta soprattutto di una questione vitale, che ha determinato e continua a determinare gli atteggiamenti di fondo che esistono nella Chiesa dinanzi al suo diritto. Non meraviglia dunque che il Santo Padre Giovanni Paolo II abbia voluto di recente dedicargli un discorso monografico, quello rivolto nel 1990 alla Rota Romana³, che è stato oggetto di alcuni commenti da parte della dottrina⁴. Mosso anche da questi recenti insegnamenti pontifici, mi azzardo ad introdurmi in questa complessa problematica, allo scopo di esaminare alcune delle sue molteplici sfaccettature, e più precisamente quelle d'indole più fondamentale.

1. La contrapposizione tra diritto e pastorale nella Chiesa

Parlare della crisi del diritto canonico negli anni postconciliari è senz'altro un luogo comune, ma non perciò è meno vero. Naturalmente occorre distinguere fra

* Pubblicato in AA.VV., *Vitam impendere magisterio. Profilo intellettuale e scritti in onore dei Professori R.M. Pizzorni, O.P. e G. Di Mattia, O.F.M. Conv.*, a cura di D.J. Andrés G., C.M.F., Roma, Libreria Editrice Vaticana - Libreria Editrice Lateranense, 1993, pp. 297-310.

¹ Fra cui ad es. A.M. STICKLER, *Diritto e Pastorale nella vita della Chiesa*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 95 (1970), pp. 248-263; P.J. VILADRICH, *Derecho y pastoral. La justicia y la función del Derecho Canónico en la edificación de la Iglesia*, in *Ius Canonicum*, 13 (1973), pp. 171-256; e F. RETAMAL, *Derecho y Pastoral en la Iglesia*, in AA.VV., *La norma en el Derecho Canónico*, Actas del III Congreso Internacional de Derecho Canónico, Pamplona 10-15 octubre 1976, vol. II, EUNSA, Pamplona 1979, pp. 243-280. Di recente cfr. ad es. L. GEROSA, *Diritto ecclesiale e pastorale*, Giappichelli, Torino 1991 (e la recensione di questo libro da parte di J.I. ARRIETA, in *Ius Ecclesiae*, 4, 1992, pp. 284-287).

² Cfr. il terzo principio in *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, in *Communicationes*, 1 (1969), pp. 79-80.

³ 18 gennaio 1990, in AAS, 82 (1990), pp. 872-877.

⁴ Cfr. S. PANIZO ORALLO, *Sentido pastoral de la justicia canónica. Reflexiones en torno al discurso del Papa a la Rota en 1990*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 48 (1991), pp. 169-182; e T. RINCON-PÉREZ, *Juridicidad y pastoralidad del derecho canónico (Reflexiones a la luz del discurso del Papa a la Rota Romana de 1990)*, in *Ius Canonicum*, 31 (1991), pp. 231-252.

l'operato dello stesso Concilio ecumenico -che in realtà ha gettato le basi per una comprensione molto più adeguata della dimensione giuridica del Popolo di Dio- e le sue interpretazioni abusive in chiave antiggiuridica. D'altra parte, vanno tenute presenti le luci e le ombre della situazione precedente, in cui possibilmente la funzione del diritto canonico -inteso in modo troppo unilateralmente gerarchico- era stata non di rado sopravvalutata, con delle concezioni morali, pastorali e perfino dogmatiche (si pensi all'ecclesiologia parallela allo *Ius Publicum Ecclesiasticum*) nelle quali l'aspetto giuridico-canonico poteva essere a volte alquanto esorbitato. Tuttavia, non vi è dubbio che, dopo il Vaticano II, il diritto canonico ha conosciuto una tappa in cui è stato oggetto di ogni sorta di atteggiamenti meno positivi all'interno della stessa Chiesa. E ciò è successo nonostante l'esistenza di un magnifico approfondimento dottrinale nei suoi fondamenti teologici da parte di una canonistica di grande respiro. Si è verificato un processo che va dalla sfiducia alla contestazione più o meno aperta, per finire nell'indifferenza e nell'ignoranza. Ma la promulgazione del Codice del 1983 -cui si è aggiunto nel 1990 quello per le Chiese orientali- sta a poco a poco segnando un'inversione di tendenza, anche se essa richiederà ancora non poco tempo ed energie.

In tale contesto si è accentuata la dimensione pastorale del diritto nella vita ecclesiale, così come l'analoga dimensione di altri aspetti della Chiesa: magistero pastorale, teologia pastorale, attività pastorale, ecc. Mediante l'ampia gamma di sfumature che l'aggettivo "pastorale" porta con sé, è stata ribadita sempre di più la funzionalità di tutte le realtà ecclesiali nei riguardi della realizzazione storica del mistero della salvezza. Nel contempo però non sono talvolta mancati alcuni equivoci veicolati dalla pastoralità. A mio parere, la principale causa di tali equivoci risiede nella tendenza a contrapporre la pastorale -in maniera più o meno esplicita o implicita- alle altre dimensioni del mistero salvifico, anzitutto alla verità dottrinale del deposito della fede, e -in seguito a questa dialettica fondante tra verità e prassi- alle esigenze morali della vita cristiana, alla struttura gerarchica del Popolo di Dio, alla sacralità della liturgia, e via dicendo. In questo orizzonte si situa la tensione tra pastorale e diritto canonico, che li coinvolge in un processo di distorsione dialettica, sottommettendoli ad un impoverimento concettuale che li stacca dall'unica realtà dell'intera Chiesa, in cui non ci può essere che armonia.

Ritengo che non sia inutile tentare di descrivere il modo in cui viene abitualmente impostata la contrapposizione tra giuridicità e pastoralità. Tenterò di abbozzare le nozioni di pastorale e di diritto che vengono adoperate a questo fine. Ovviamente quasi mai si danno opposizioni nette come quelle che presenterò, ma esse sono ben presenti in non poche mentalità e comportamenti intraecclesiali.

Vi sono diversi aspetti di un'unica tensione fondamentale. Il primo riguarda gli stessi principi operativi dell'agire giuridico e di quello pastorale, che in questa visione sarebbero rispettivamente la giustizia e la carità. Ma prima di proseguire è doveroso fare un chiarimento. Esistono certamente autori di spicco, che si sforzano di consolidare il ruolo del diritto nella Chiesa, i quali propugnano che la giustizia sia sostituita dalla carità nelle sue funzioni di principio operativo e di comprensione del giuridico-canonico, la cui giuridicità sarebbe pertanto analogica rispetto a quella del diritto secolare. Penso all'emblematico ed illustre esempio di Mons. Eugenio Corecco⁵. Debbo dire che questa posizione, pur essendo degna del massimo rispetto e considerazione in quanto muove da preoccupazioni di difesa della specificità del diritto ecclesiale da me condivise appieno, non mi risulta convincente. Infatti, mi pare che, malgrado l'importanza dell'influsso della carità, la giuridicità -compresa quella canonica- non è comprensibile a prescindere dalla giustizia, intesa nel suo senso classico di virtù cardinale il cui oggetto consiste nel dare a ciascuno ciò che è suo, il suo diritto. Tuttavia, adesso non intendo riferirmi a queste posizioni che, pur attraverso vie che mi sembrano inadeguate, cercano di affermare la dimensione giuridica della Chiesa. Sto pensando invece a quelle tendenze che, a nome della carità pastorale, vogliono mettere in dubbio o addirittura eliminare il diritto dalla vita della Chiesa. In quest'ottica, la carità, l'ordine dell'amore proprio della pastorale -con le sue virtù collegate: misericordia, benignità, equità, ecc.- sarebbe radicalmente incompatibile con ogni istituto giuridico, sia sostanziale -leggi, diritti, ecc.- sia funzionale -processi, sanzioni, ecc.-.

Gli altri aspetti della contrapposizioni sono variazioni attorno allo stesso tema. Il diritto canonico sarebbe un ordine rigido, mentre la pastorale sarebbe dotata di quella flessibilità richiesta dalle persone e dalle situazioni concrete. Di conseguenza, il diritto sarebbe legato alla generalità della norma, a differenza della pastorale, che si adeguerebbe ai casi singoli. Nel diritto si procederebbe in modo inesorabilmente impersonale, applicando norme generali alle fattispecie, conformemente alla logica del *dura lex sed lex*. Al contrario, la pastorale viene caratterizzata dalla sua capacità di risposta alle esigenze di ogni situazione, alle necessità delle persone nella loro irripetibilità. Inoltre, il giuridico si connette all'istituzione -che trascende le persone- e invece la pastorale si ricollega alle persone. Di più, le misure giuridiche sarebbero d'indole negativa, repressiva, mentre le misure pastorali sarebbero positive, promozionali. D'altra parte, si ten-

⁵ Cfr. la recente raccolta di alcuni suoi scritti rappresentativi: *Théologie et droit canon: écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon*, a cura di F. FECHTER - B. WILDHABER - P. LEGAL, Editions Universitaires, Fribourg (Suisse) 1990.

de ad associare il diritto con la conservazione dello *status quo*, e la pastorale con il rinnovamento e la vitalità permanente. Infine, non è lontana da questo problema la visione dialettica del rapporto tra autorità e libertà.

Dinanzi a questo panorama, se si trattasse di scegliere tra un ordine di giustizia -rigido, indifferente alle persone, conservatore, repressivo, autoritario- ed un ordine d'amore -flessibile, attento alle persone, rinnovatore, promozionale, liberatore-, mi pare che nessuno se la sentirebbe di dichiararsi a favore del diritto. Senz'altro io opterei per la pastorale. Ciò è molto logico, dal momento che il quadro è stato tracciato in chiave di contrapposizione, e con una manifesta carica intenzionale, che tende verso il superamento del giuridico ad opera della pastorale. Tutt'al più si accetta il diritto quale una specie di male necessario, che andrebbe però sfumato al massimo attraverso la pastorale. Ne consegue che quando si parla della dimensione pastorale del nuovo Codice, la si intende sovente quale una sorta di attenuazione delle caratteristiche proprie del diritto. La giuridicità e la pastorale appaiono quindi quali dimensioni entrambe contraddittorie: la presenza di una eliminerebbe, o quanto meno diminuirebbe, l'influsso dell'altra. E ciò si ripercuote anche nel modo di concepire qualunque aspetto del mondo giuridico: le norme pastoralmente meno normative, i processi pastoralmente meno formali, ecc.⁶.

2. Il superamento della contrapposizione mediante un'adeguata comprensione dei termini del problema

Lo schema di pensiero finora esposto contiene un buon numero di semplificazioni ed equivoci, e non poche distorsioni profonde di aspetti fondamentali del messaggio cristiano. Si può essere tentati di criticare direttamente tale cornice concettuale, evidenziandone confusioni e difetti. Ma ritengo che possa essere più efficace andare alla radice, chiedersi cioè anzitutto cosa siano il diritto e la pastorale, per poi esaminarne le contrapposizioni. Altrimenti c'è il rischio del dialogo di sordi, in cui manca chiarezza sugli stessi punti di partenza della discussione. Ovviamente è impossibile affrontare con la dovuta calma in questa sede niente meno che due questioni così centrali e complesse come sono quelle attinenti la determinazione dell'essenza del diritto e della pastorale nella Chiesa. Ciò nonostante, è indispensabile segnalare alcuni tratti fondamentali, che orientino la nostra analisi.

⁶ Questo equivoco è descritto nel cit. discorso del Papa, n. 3.

Per quel che concerne il diritto, mi pare che la via più adeguata per concepirlo continui ad essere quella che ha seguito la migliore tradizione giuridica, ossia l'evidenziare il suo nesso con la virtù della giustizia. Anzi, penso che il concetto di diritto come il giusto -oggetto della giustizia- sia quello più utile per comprendere la giuridicità di tutte le realtà che compongono il mondo giuridico. In effetti, le norme appaiono come giuridiche proprio in quanto si riferiscono al diritto, vale a dire nella misura in cui esprimono o determinano ciò che è dovuto secondo giustizia tra gli uomini, superando così il normativismo -spesso positivista- che indubbiamente favorisce la contrapposizione tra diritto e vita. D'altra parte, i cosiddetti diritti soggettivi o facoltà di esigere sono conseguenza del diritto-realtà giusta, dal momento che appartenendo quest'ultima ad un soggetto ed essendogli dovuta da un altro, essa è esigibile dal primo nei confronti del secondo.

Sono convinto che questa visione del diritto e della giustizia -approfondita filosoficamente da geni come Aristotele e San Tommaso d'Aquino, colta dai giuristi romani e da quelli della tradizione dello *ius commune* quale espressione pressoché intuitiva della loro professione- combaci perfettamente con la realtà giuridica ecclesiale. E' vero che non va mai dimenticato che questa appartiene all'ambito soprannaturale, essendo cioè inscindibile dal *mysterium Ecclesiae*. Ne deriva che, per comprendere e vivere davvero il diritto canonico c'è bisogno della fede con tutte le sue virtualità intellettive e volitive: occorre sintonizzare con la parola di Dio -contenuta nelle fonti della Rivelazione ed interpretata autenticamente dal Magistero-, penetrare teologicamente (nel senso ampio del termine, che supera l'ambito della teologia *stricto sensu*) nei problemi di giustizia che pone la vita del Popolo di Dio, ed essere sensibile alle questioni specifiche della Chiesa in ogni tempo e luogo. Sennonché tutto ciò non contraddice -anzi piuttosto conferma- il fatto che per muoversi nel mondo canonico è imprescindibile coglierne la dimensione costitutiva: l'ordine di giustizia nella Chiesa, instaurato dallo stesso Gesù Cristo nei suoi fondamenti irremovibili -il diritto divino-positivo- e affidato nel suo sviluppo storico al gioco misterioso dell'azione dello Spirito Santo e della corrispondenza di coloro che fanno parte della Chiesa, tutti i fedeli e la Gerarchia -il diritto umano-. Per me è un grato dovere di giustizia ricordare adesso quei due maestri che mi hanno insegnato a comprendere l'importanza di questa lapalissiana affermazione secondo cui il diritto canonico è diritto: Pedro Lombardía e Javier Hervada⁷.

⁷ Mi limito a ricordare due loro opere di piena maturità scientifica: P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico*, Giuffrè, Milano 1985; J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, EUNSA, Pamplona 1989.

Per quanto riguarda la pastorale, penso che essa vada intesa in tutta la sua ampiezza, comprendente l'intera azione della Chiesa come continuatrice della missione salvifica di Cristo. Tutta l'attività ecclesiale tende verso un unico fine ultimo, che è costitutivo dell'ecclesialità di tale attività: la *salus animarum*, che si realizza nella comunione degli uomini con Dio in Cristo, la quale a sua volta comporta la comunione tra gli uomini. La tensione pastorale di tutto ciò che è veramente ecclesiale si riflette operativamente nel primato della carità nella Chiesa: la pastorale implica partecipazione all'amore redentore di Cristo.

Conviene però tener presente che l'espressione "pastorale" assume spesso un significato più ridotto, riguardante solo l'agire dei sacri Pastori -che rappresentano sacramentalmente Cristo Capo nella Chiesa- e di coloro che collaborano con i Pastori nelle funzioni gerarchiche o li suppliscono. Questa seconda accezione è perfettamente legittima -anzi, la considero preferibile a quella esposta prima, per la quale si potrebbe invece riservare il termine "apostolato"-. Ciò che è comunque importante è afferrare contemporaneamente questi due aspetti della realtà costitutiva della Chiesa, messi in risalto dalla costituzione *Lumen gentium*: tutti i battezzati partecipano alla missione di Cristo e della Chiesa: ed esiste una Gerarchia istituita da Dio per svolgere una peculiare missione di servizio nel Popolo Dio.

Mettendo in rapporto queste due realtà -diritto e pastorale- penso che convenga evidenziare la loro natura comune: si tratta di due dimensioni di una medesima realtà: la Chiesa. Ciò spiega perché partendo da una -prendendola nella sua interezza ecclesiologica- si debba arrivare all'altra⁸.

Prendendo le mosse dal diritto, conviene prestare particolare attenzione al fatto che i rapporti di giustizia nella Chiesa si riferiscono primariamente agli stessi beni salvifici in quanto essi possiedono rilevanza esterna, sociale. La parola di Dio, i sacramenti, la disciplina ecclesiastica -alla cui conformazione concorrono sia la legittima autorità dei sacri pastori che la legittima libertà di tutti i membri della Chiesa- sono i beni giuridici ecclesiali primari. Sono questi beni a fondare l'indole specificamente ecclesiale del diritto canonico; a giustificare la sua qualifica come sacro, come ha fatto lo stesso Romano Pontefice con le parole iniziali della costituzione apostolica di promulgazione del Codice, *Sacrae disciplinae leges*, e ciò al di là delle dispute di scuola. Sulla funzione salvifica di tali beni si basa altresì la considerazione sacramentale dell'intero ordine giuridico-canonico, il quale partecipa alla sacramentalità in senso ampio di tutta la Chiesa. In questo

⁸ Questa duplice prospettiva è anche presente nel menzionato discorso del Papa alla Rota romana nel 1990, n. 4.

senso, è indubbio che l'enfasi di Klaus Mörسدorf⁹ e dei suoi discepoli circa la parola e i sacramenti quali elementi intrinsecamente costitutivi del diritto canonico è molto opportuna, sebbene a mio giudizio tale sottolineatura andrebbe messa maggiormente in relazione con un adeguato concetto di diritto, in modo da vedere come la medesima parola divina, i sacramenti, l'autorità e la libertà in Cristo comportano una consustanziale dimensione di giustizia, che consente di concepirle e farle operative come vere realtà giuste nella Chiesa. Ne consegue che la nota di pastoraltà -nel suo senso ampio, che include anche quello ristretto- non rappresenta un'aggiunta esterna e quasi accidentale con cui occorrerebbe correggere o moderare il diritto, bensì costituisce una caratteristica essenziale di ogni attività che abbia a che vedere con il diritto e la giustizia nella Chiesa.

Anche a partire dall'altro termine del binomio -la pastorale- si può scoprire la reciproca compenetrazione delle due dimensioni. Nel suo doppio senso -largo e ristretto- a tutto ciò che è veramente pastorale -organizzazione, attività, mezzi, ecc.- inerisce una dimensione di giustizia. Contribuire con lo sforzo umano ad attualizzare nel presente il disegno della salvezza -senza perdere mai di vista che l'iniziativa e l'efficacia procedono in definitiva sempre da Dio- è opera che implica in primo luogo cercare di dare ad ogni persona umana ciò che è suo -il suo diritto- nei piani salvifici. A proposito della formazione permanente dei sacerdoti, la recente esortazione apostolica post-sinodale *Pastores dabo vobis* di Giovanni Paolo II, presenta tale formazione quale "*atto di amore verso il Popolo di Dio, al cui servizio il sacerdote è posto. Anzi, atto di vera e propria giustizia: egli è debitore verso il Popolo di Dio, essendo chiamato a riconoscerne e a promuoverne il «diritto», quello fondamentale, di essere destinatario della Parola di Dio, dei Sacramenti e del servizio della Carità, che sono il contenuto originale e irrinunciabile del ministero pastorale del sacerdote. La formazione permanente è necessaria perché il sacerdote sia in grado di rispondere, nel modo dovuto, a tale diritto del Popolo di Dio*"¹⁰. Naturalmente vanno anche tenute presenti le esigenze di giustizia inerenti alla comunione tra tutti i fedeli, in modo che appaia la giuridicità intrinseca di tutti i rapporti pastorali: tra i Pastori e gli altri fedeli, tra gli stessi fedeli in quanto tali. Com'è ovvio, questa giuridicità non esaurisce né il senso né il contenuto di tali rapporti, e non ne rappresenta la dimensione primaria, da collo-

⁹ Cfr. i suo notissimo art. *Wort und Sakrament als Bauelemente der Kirchenverfassung*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 134 (1965), pp. 72-79, ora nei suoi *Schriften zum kanonischen Recht*, a cura di W. AYMANS - K. Th. GERINGER - H. SCHMITZ, F. Schönigh, Paderborn 1989, pp. 46-53.

¹⁰ 25 marzo 1992, n. 70.

care piuttosto nell'esigenza di fedeltà all'amore di Cristo, che richiede una corrispondenza d'amore. La dinamica della carità supera di gran lunga l'ambito e l'operare della sola giustizia. Ma un conto è superare e un altro è eliminare: il rapporto di giustizia -che in senso proprio non può riguardare le relazioni degli uomini con Dio, ma solo quelle tra gli uomini, anche nella Chiesa- è consustanziale al mistero della Chiesa pellegrina, e va assunto anche per amore. Il diritto canonico -che non è mai pura tecnica, mera forma o risultato di giochi di potere- deve essere compreso in rapporto a quella giustizia voluta da Dio nel suo Popolo, la quale va sempre vissuta per amore verso Dio e verso i fratelli.

3. Il giuridismo e il pastoralismo come deformazioni del rapporto diritto-pastorale

Per concludere queste riflessioni può essere utile descrivere le due possibili deformazioni della visione del rapporto tra diritto e pastorale: il giuridismo e il pastoralismo.

Il giuridismo appare quando si esagera la funzione del diritto in generale o qualche sua caratteristica operativa tipica. Nella prima ipotesi ci si attende troppo dal diritto canonico, sia perché si cerca di trovare in esso un'adeguata immagine della Chiesa -come se la dimensione giuridica fosse il suo costitutivo fondamentale-, sia perché lo si considera regola di condotta ecclesiale quasi unica o prevalente -dando luogo a trasposizioni affrettate di categorie ed argomentazioni dal diritto alla morale e viceversa-, sia infine perché gli si attribuisce il protagonismo nell'attività pastorale -quasi la Chiesa andasse avanti sulla base primaria di precetti ed atti giuridici-.

L'alterazione giuridista può anche provenire dall'esagerazione di certi *modus operandi* tipici del mondo giuridico. Faccio due esempi: la tendenza a generalizzare le norme e i principi, e il ricorso alle sanzioni. E' indubbio che sono due tratti del diritto che trovano la loro giustificazione nella stessa condizione dell'uomo: nell'indole astrattiva della nostra conoscenza, e nella fallibilità del nostro comportamento intersoggettivo. Ma non si possono dimenticare i loro limiti. La norma generale elaborata dall'uomo non raggiunge mai la perfezione: richiede di essere interpretata ed applicata ai casi singoli mediante un'operazione complessa che non è riducibile a mera sussunzione sillogistica; inoltre, rimangono fuori dalla normativa umana molte questioni semplicemente non previste -le lacune- e l'ordine giuridico viene conformato anche da molti atti individuali dell'autorità e degli altri soggetti, che possiedono una vera portata normativa. Tutto ciò acquista particolare rilievo in ambito canonico, laddove la *salus animarum* richiede con maggiore forza una vera giustizia del caso singolo -la classica *epicheia*-, e una oppor-

tuna rettificazione della sola giustizia -compresa quella particolare- ad opera della carità. Del resto, non andrebbe neppure perso di vista che nell'ambito delle norme generali vi è nella Chiesa un'articolazione tra l'universale e il particolare -a diversi livelli- che consente pure di andare incontro a molte diversità.

Anche rispetto alle sanzioni ci sono esigenze metagiuridiche al momento di determinare -sia in generale che in una situazione concreta- se occorra sanzionare, oppure convenga prescindere dalle sanzioni per motivi di misericordia. Tali considerazioni, peraltro presenti nello stesso diritto secolare (ad es. nell'amnistia e nell'indulto), hanno uno speciale rilievo nell'ordinamento canonico, in cui la logica sanzionatoria è costantemente mediata dall'amore verso il fedele sanzionabile -esaurendo prima i mezzi per evitare la sanzione, e amministrando dopo con molta generosità la sua remissione-¹¹.

Tuttavia, è proprio qui che possiamo ricollegare il nostro discorso con il vizio opposto del pastoralismo. Il discorso pontificio del 1990 descrive così quello che si potrebbe denominare il pastoralismo "operativo" in campo giuridico: "è opportuno soffermarsi a riflettere su di un equivoco, forse comprensibile ma per questo meno dannoso, che purtroppo condiziona non di rado la visione della pastoraltà del diritto ecclesiale. Tale distorsione consiste nell'attribuire portata ed intenti pastorali unicamente a quegli aspetti di moderazione e di umanità che sono immediatamente collegabili con l'*aequitas canonica*; ritenere cioè che solo le eccezioni alle leggi, l'eventuale non ricorso ai processi ed alle sanzioni canoniche, lo snellimento delle formalità giuridiche abbiano rilevanza pastorale. Si dimentica così che anche la giustizia e lo stretto diritto -e di conseguenza le norme generali, i processi, le sanzioni e le altre manifestazioni tipiche della giuridicità, qualora si rendono necessarie- sono richiesti nella Chiesa per il bene delle anime e sono pertanto realtà intrinsecamente pastorali"¹².

Esiste però un pastoralismo più profondo, che sfocia nella diretta opposizione all'essere stesso della giustizia e del diritto, o quanto meno nella sua messa in dubbio. Poiché l'attività pastorale è d'indole pratica, la sua contraffazione com-

¹¹ Di questa pastoraltà del diritto penale canonico, sia sostanziale che processuale, si è occupato a più riprese il professor Giuseppe Di Mattia, con le sue caratteristiche doti -competenza specializzata, sensibilità per i problemi umani e vasta erudizione-: cfr. ad es. *Processo penale canonico e animazione pastorale*, in *Apollinaris*, 62 (1989), pp. 477-512; *Pena ed azione pastorale nel diritto penale della Chiesa*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 114 (1989), pp. 35-66; *Il diritto penale canonico a misura d'uomo*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 47 (1990), pp. 639-661.

¹² Cit., n. 3.

porta sempre la ricerca unilaterale di qualche risultato, il cui conseguimento è perseguito ad ogni costo. Si tratta di ottenere determinati effetti giudicati specialmente importanti per il bene delle persone o di evitare certe situazioni considerate particolarmente dannose. A questa immediata "efficacia pastorale" talvolta si frappongono "ostacoli" di carattere dogmatico, liturgico, giuridico, ecc. La deformazione pastorale opera quando si opta per aggirare tali "ostacoli", abitualmente a nome di una non ben intesa compassione per le reali difficoltà delle persone, e con un retroterra di appena velato scetticismo, che tende a relativizzare la capacità della nostra ragione di sintonizzarsi con la realtà oggettiva -il senso della verità-, che è presupposto *sine qua non* del realismo della fede cristiana.

Conviene evidenziare che il pastoralismo e il giuridismo sono contrari non solo a quell'altra dimensione che non colgono sufficientemente -il diritto o la pastorale, rispettivamente-, ma anche a quella che dicono di cogliere, e che non possono che tradire in pratica, poiché l'hanno deformata. Il giuridismo misconosce la giustizia con cui vanno fatte certe volte eccezioni alle norme generali, o viene meno alla vocazione pacificatrice del diritto, assolutizzandone la funzione sanzionatoria. In modo analogo, il pastoralismo contrasta con le vere esigenze della pastorale. Questa deve servirsi di una logica -accessibile solo mediante la fede- che sa non sacrificare mai la verità in favore di pretese efficaci.

Ciò che non è vero non può essere neppure pastorale. In questo modo, gli effetti di certe politiche giudiziarie che propendono verso la nullità quale misura pastorale di soluzione di qualsiasi conflitto o fallimento matrimoniale -indipendentemente dalla verità sulla validità o meno del concreto matrimonio- non fanno altro che aggravare una situazione ecclesiale già contaminata ad opera del diffuso secolarismo, egoismo ed edonismo, e nella quale hanno potuto attecchire. Altrettanto si potrebbe affermare circa i vari tentativi per mitigare la disciplina ecclesiastica sulla ricezione dei sacramenti da parte delle persone in situazione matrimoniale irregolare. Andrebbe forse maggiormente ribadito che dietro queste proposte -e lasciando ovviamente salve le intenzioni soggettive- non ci può essere l'autentico amore cristiano -neanche nei confronti delle persone che si tenta di aiutare-, dal momento che questo amore mira soprattutto alla salvezza, che è inseparabile dalle esigenze evangeliche. Dovrebbe forse ricordarsi di più il volto esigente della carità, così evidente nelle pagine del Vangelo. Ciò richiede molta forza, ma è una forza che procede dall'amore e porta all'amore, dando dei frutti amabilissimi.

D'altro canto, mi sembra che non sempre le soluzioni del pastoralismo siano più flessibili di quelle del diritto canonico. Nel così dibattuto problema dell'ammiss-

sione dei battezzati che si sono allontanati dalla fede alla celebrazione ecclesiale del sacramento del matrimonio, l'esortazione apostolica *Familiaris consortio* di Giovanni Paolo II¹³, diede indicazioni chiaramente flessibili su tale ammissione rispetto ai nubendi imperfettamente disposti, purché avessero una vera volontà matrimoniale. Ciò nonostante, c'è una tendenza che continua ad insistere nel dissuadere quei cattolici dallo sposarsi davanti al ministro sacro, tra l'altro a nome dell'autenticità ecclesiale dell'unione. Ravviserei qui una sorta di rigorismo pastorella, che non solo non approfitta di una preziosa opportunità di evangelizzazione di quei battezzati più o meno lontani che tuttavia chiedono di sposarsi secondo la forma canonica, ma li lascia in una situazione matrimoniale oggettivamente irregolare, nella misura in cui non si siano separati dalla Chiesa con atto formale (cfr. can. 1117) o non abbiano ricevuto la dispensa dalla forma canonica. Una simile rigidità si riscontra alle volte nell'applicazione esagerata del requisito della speranza fondata di educazione nella religione cattolica per il battesimo di figli di genitori non praticanti (cfr. can. 868 § 1, 2°).

Penso che in qualche modo ho accennato già ai diversi aspetti della contrapposizione dalla quale ha preso le mosse la presente esposizione. Si potrebbero ancora aggiungere ancora altre precisazioni, che in questo momento mi limito ad elencare. In primo luogo, ciò che è veramente istituzionale, benché trascenda le persone, non può che essere al loro servizio, e spesso si radica nelle stesse persone -come succede con il vincolo matrimoniale, che è stato stretto dalla libertà delle persone e che rimane nelle profondità del loro essere quale realtà veramente personale: due persone reciprocamente donate ed accettate nella loro dimensione coniugale-. D'altra parte, il vero rinnovamento ecclesiale -dono ed esigenza perpetua dello Spirito Santo- si fonda sempre sulla fedele conservazione di quanto abbiamo ricevuto dallo stesso Cristo, in modo che entrambe queste funzioni si condizionano e potenziano vicendevolmente. In terzo luogo, la giustizia non è virtù essenzialmente negativa né repressiva, bensì positiva: dare a tutti -compresa la Chiesa nel suo insieme- ciò che è di ciascuno è un atto eminentemente positivo; del resto, le sanzioni non pretendono altro che tutelare l'attuazione di questa giustizia. Da ultimo, il diritto canonico non può essere collegato solo con l'autorità gerarchica, poiché anche la libertà dei fedeli è originariamente giuridica nella Chiesa, essendo questa libertà ciò che muove alla sottomissione cordiale ai sacri Pastori, sottomissione che in definitiva è rivolta a Cristo e soltanto a lui.

¹³ 22 novembre 1981, n. 68.

Como si vede, emergono qui tutti i temi fondamentali sul diritto della Chiesa. Rimane abbondante spazio per la maturazione di costruzioni teoriche e di atteggiamenti pratici che sappiano coniugare la mentalità giuridica e quella pastorale. Va risolto ogni paradosso al riguardo, dietro il quale ci sarà inevitabilmente qualche incrinatura nel modo di concepire il diritto e/o la pastorale, che in sé racchiudono sempre l'armonia del mistero della salvezza.

Carlos J. ERRÁZURIZ M.
Ordinario di Diritto Canonico
Ateneo Romano della Santa Croce